

ALLEGATO III

Adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo da operare in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85

A

Agli importi compensativi monetari fissati in anticipo a decorrere dal 13 maggio 1991 per i casi sotto-elencati, fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, si applicano i seguenti coefficienti:

Stato membro	Settore interessato	Coefficiente	Da applicare alle importazioni e alle esportazioni effettuate a decorrere da:
Grecia	Cereali	0,641963	inizio della campagna 1991/1992 per i settori interessati
	Acquedotto	0,641963	
	Carni bovine	0,500519	
	Carni suine	0	
	Uova e pollame	0,461656	
	Latte e prodotti lattiero-caseari	0,500519	
	Olio d'oliva	0	
	Vino	0,432451	